

Normativa e prassi

Costituzione del Gruppo Iva: opzione con il modello AGI/1

20 Settembre 2018

Va utilizzato anche per comunicare, tra l'altro, l'inclusione o l'esclusione di un partecipante, il subentro di un nuovo rappresentante e la variazione della denominazione

Thumbnail
Image not found or type unknown

Pronto il modello da utilizzare per l'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva: denominato **AGI/1**, è stato approvato, insieme alle **istruzioni** per la sua compilazione, con il **provvedimento** del direttore dell'Agenzia pubblicato oggi.

Il modello, disponibile sul sito internet delle Entrate, serve anche per comunicare le altre opzioni (nonché le relative variazioni) previste dalla disciplina del Gruppo Iva.

Il Gruppo Iva

La legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità per i soggetti passivi Iva, stabiliti in Italia, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente vincoli di ordine finanziario, economico e organizzativo, di esercitare l'opzione per divenire un unico soggetto passivo denominato Gruppo Iva (articolo 1, **comma 24**, legge 232/2016, che ha inserito nel Dpr 633/1972, il Titolo *V-bis*).

Il successivo **Dm 6 aprile 2018** ha dettato la relativa disciplina attuativa (vedi "**Disciplina del Gruppo Iva: pronte le norme operative**").

I vincoli di ordine finanziario, economico e organizzativo devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione (**articolo 70-ter**, Dpr 633/1972).

Pertanto, i soggetti esclusi dal Gruppo per mancanza dei vincoli economico e organizzativo o per i quali, nel momento in cui è stata esercitata l'opzione, non sussisteva il vincolo finanziario,

partecipano al Gruppo a partire dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati (**articolo 70-quater**, comma 5).

L'opzione è vincolante per un triennio (a partire dall'anno in cui la stessa ha effetto). Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca (**articolo 70-quater**, comma 4).

Al Gruppo non possono partecipare sedi e stabili organizzazioni situate all'estero.

Il modello AGI/1

Come già anticipato, il modello approvato con il provvedimento pubblicato oggi deve essere utilizzato per l'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo (**articolo 70-bis**).

Dopo la presentazione del modello, al Gruppo viene attribuito un proprio numero di partita Iva, a cui è associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'Iva.

Il modello serve anche per comunicare:

- le opzioni contabili
- l'inclusione o l'esclusione di un partecipante
- il subentro di un nuovo rappresentante
- la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione
- la revoca dell'opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo
- la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti.

Chi

Il modello deve essere presentato dal rappresentante del Gruppo.

Quando

Questa la tempistica da rispettare per la presentazione del modello:

- *esercizio dell'opzione o della revoca* - dal 1° gennaio al 30 settembre (in questo caso, l'opzione o la revoca hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo) - dal 1°

ottobre al 31 dicembre (in questo caso, l'opzione o la revoca hanno effetto a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo) - in sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019

- *opzioni contabili* - entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo; le opzioni contabili hanno effetto a decorrere dalla stessa data di efficacia dell'opzione per la costituzione del Gruppo
- *inclusione/esclusione partecipante* - nel caso di ingresso di soggetti precedentemente esclusi dal Gruppo, entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui si sono instaurati i vincoli finanziario, economico e organizzativo (tali soggetti partecipano al Gruppo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati); nel caso di cessazione dalla partecipazione al Gruppo da parte di uno o più soggetti partecipanti, entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento
- *subentro rappresentante* - la sostituzione deve essere comunicata da quest'ultimo entro trenta giorni e ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante; se il precedente rappresentante non cessa di partecipare al Gruppo, la sostituzione ha effetto dalla data di ricezione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle entrate
- *variazione dati* - entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento
- *cessazione* - entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

Come

Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, deve essere presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/costituzione-del-gruppo-iva-opzione-modello-agi1>